XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori 211

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie. COM(2025)526 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici. COM(2025) 531 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità)* ... 211

ALLEGATO 1 (Documento approvato) 223

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. C. 2369 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 212

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 226

Documento programmatico di finanza pubblica 2025. DOC. CCXLIV, n. 1, e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 213

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 227

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis. COM(2025)418 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità)* . 217

ALLEGATO 4 (Documento approvato) 229

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche e che modifica i regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 528/2012, (UE) n. 649/2012 e (UE) 2019/1021. COM(2025) 386 (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 217

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. C. 2574 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 220

ALLEGATO 5 (Proposte emendative presentate) 231

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 222

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione Umberto Veronesi, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di

sussidiarietà, della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione) (COM(2025) 580 final) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati (COM(2025) 581 final) 222

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Alleanza per un'Italia senza Tabacco, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione) (COM(2025) 580 final) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati (COM(2025) 581 final) 222

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana di pneumologia/Italian respiratory society (SIP/IRS) e dell'Associazione italiana pneumologi ospedalieri/Italian thoracic society (AIPO-ITS/ETS), nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione) (COM(2025) 580 final) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati (COM(2025) 581 final) 222

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati (AIRES) e di EuCER (The European Consumer Electronics Retail Council) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2574, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025 » 222

Audizione informale di rappresentanti di Egualia nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2574, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025 » 222

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di procedere dapprima all'esame congiunto degli atti COM(2025) 526 final e COM(2025) 531 final, quindi all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie.
COM(2025)526 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici.
COM(2025) 531 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 settembre 2025.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, formula una proposta di documento *(vedi allegato 1)*, di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.
C. 2369 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, osserva che il disegno di legge in esame, recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero, collegato alla manovra di finanza pubblica, si compone di tre Capi e sette articoli.

Per quanto concerne le disposizioni più rilevanti ai fini delle competenze della Commissione, richiama quelle contenute nell'articolo 3, che apporta numerosi adeguamenti alla legge n. 470 del 1988, recante anagrafe e censimento degli italiani all'estero (legge n. 470 del 1988) per tenere conto dei cambiamenti normativi intervenuti in materia di anagrafe, prevedendo in particolare che l'iscrizione all'AIRE è facoltativa per i cittadini che lavorano all'estero per organizzazioni internazionali, per l'Unione europea o per organizzazioni della società civile, a condizione che tali soggetti conservino o stabiliscano il domicilio fiscale in Italia su base volontaria o in virtù di quanto espressamente previsto al riguardo dal Protocollo disciplinante l'organizzazione di appartenenza o di quanto contemplato dal proprio contratto di lavoro.

Particolare rilievo assume il Capo II, recante disposizioni in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio e, in particolare, l'articolo 4, che introduce modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante norme sui passaporti, al fine di aggiornarne la disciplina tenendo conto delle evoluzioni intercorse nel tempo.

Più nel dettaglio, ricorda che il comma 1, lettera *f)*, apporta all'articolo 15 della predetta legge sui passaporti alcune modifiche volte ad aggiornare la disposizione alle evoluzioni intervenute in materia di passaporti biometrici attraverso la pertinente disciplina dell'Unione europea. Viene in particolare specificato che il passaporto debba riportare le caratteristiche somatiche del titolare e la sua fotografia, nonché la firma; inoltre si stabilisce che il microprocessore (*chip*) contenga i dati anagrafici già previsti, la fotografia, le impronte digitali, ad eccezione della residenza del titolare, e gli ulteriori dati identificativi richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea.

Si tratta di un intervento che recepisce le innovazioni introdotte dalla disciplina eurounitaria in materia di passaporti biometrici e di sicurezza dei documenti di viaggio, in particolare dal regolamento (CE) n. 2252/2004 e successive modificazioni, e che dunque appare pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione, in quanto volto ad assicurare l'allineamento della normativa interna agli *standard* tecnici e di sicurezza stabiliti a livello europeo.

Sempre nel Capo II, l'articolo 5 introduce con norma ordinaria la previsione, già disposta a livello regolamentare, che la carta d'identità è un titolo valido per l'espatrio se non sussista una condizione che ne legittima il diniego o il ritiro e che, in tal caso, sulla carta d'identità è apposta l'annotazione: « Documento non valido ai fini dell'espatrio ».

La disposizione appare coerente con il regolamento (UE) 2019/1157, che ha stabilito requisiti di sicurezza e validità per i documenti di identità e i titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri, nonché con il regolamento (UE) 910/2014 sull'identità digitale, che ha l'obiettivo di fornire una base normativa a livello europeo per i mezzi di

identificazione elettronica degli Stati membri e i servizi fiduciari. La disposizione in esame contribuisce infatti a rafforzare l'interoperabilità dei documenti e a garantire standard comuni di sicurezza, senza profili di incompatibilità con la normativa europea vigente.

La medesima norma introduce altresì la possibilità, per i cittadini iscritti all'AIRE, di presentare domanda di rilascio della carta d'identità elettronica anche in Italia presso i rispettivi comuni di iscrizione AIRE, secondo modalità demandate a successivo provvedimento ministeriale.

In conclusione, poiché non ravvisa profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Documento programmatico di finanza pubblica 2025. DOC. CCXLIV, n. 1, e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto BAGNAI (LEGA), *relatore*, fa presente che il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025 costituisce il nuovo strumento di riferimento della programmazione economica e di bilancio, che ha sostituito la precedente Nota di aggiornamento al DEF, ampliandone i contenuti e adeguandoli alla cornice normativa della riformata *governance* economica europea. Evidenzia che il presente Documento rappresenta l'atto propedeutico alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2026-2028, che dovrà essere anticipata dal Documento programmatico di bilancio da trasmettere alla Commissione europea entro il 15 ottobre e successivamente dettagliata nel disegno di legge di bilancio all'esame del Parlamento.

Il DPFP 2025 si colloca pienamente nel nuovo quadro normativo dell'Unione europea, che ha reso centrale il parametro della crescita della spesa primaria netta quale indicatore prevalente di disciplina fiscale, da monitorare rispetto al Piano strutturale di bilancio di medio termine approvato in sede europea. In tale prospettiva, il Documento evidenzia la conformità del tasso di crescita della spesa netta previsto dall'Italia con quello raccomandato dal Consiglio, confermando quindi la prospettiva di uscita dell'Italia dalla procedura per disavanzi eccessivi che ha interessato il nostro Paese a partire dal 2024.

Rileva che il quadro macroeconomico delineato nel Documento riflette un contesto internazionale complesso, segnato dall'incertezza delle politiche commerciali globali e dalle tensioni geopolitiche, ma anche da una rinnovata attenzione europea all'importanza di promuovere la domanda interna approfondendo la dimensione del mercato comune e promuovendo la competitività, vista non più come uno strumento volto a conseguire maggiori avanzi commerciali, ma come un fattore di stimolo alla produttività, alla crescita e all'occupazione.

Nel quadro macroeconomico tendenziale, ricorda che per l'Italia le stime aggiornate indicano una crescita reale prudenziale, attestandosi allo 0,7 per cento nel 2026 e nel 2027. Nel 2028, la crescita reale è prevista pari allo 0,8 per cento. Il quadro programmatico rivede in senso migliorativo la previsione relativamente all'ultimo biennio; il tasso di crescita del PIL si colloca nel 2027 allo 0,8 per cento e nel 2028 allo 0,9 per cento. I consumi hanno registrato un andamento contenuto nonostante il graduale recupero delle retribuzioni in termini reali, riflettendo una maggiore cautela delle famiglie, mentre gli investimenti hanno mantenuto una dinamica sostenuta, supportati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'*export* ha fornito un contributo positivo iniziale, successivamente normalizzandosi in linea con i flussi globali.

Nonostante la moderazione dei ritmi di crescita, il mercato del lavoro ha continuato a mostrare dinamiche molto favorevoli: gli occupati sono cresciuti soprattutto nei primi mesi dell'anno e successivamente,

nonostante la flessione dell'economia nel secondo trimestre, si sono mantenuti stabili. Al contempo, il tasso di occupazione ha raggiunto nel secondo trimestre il suo massimo storico, pari al 62,7 per cento nella fascia di età 15-64 anni, mentre il tasso di disoccupazione si è mantenuto vicino al minimo storico, oscillando intorno a valori di qualche decimale oltre il 6 per cento. Fa presente che l'andamento positivo del mercato del lavoro è inoltre confermato dal fatto che il tasso di mancata partecipazione al lavoro, uno dei dodici indicatori di Benessere equo e sostenibile monitorati nell'Allegato al presente Documento, è ulteriormente calato nel 2024, raggiungendo il 13,3 per cento, in riduzione di ben 1,5 punti percentuali dal 2023. Diminuisce anche il *gap* di genere, che raggiunge un nuovo punto di minimo grazie all'aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Per quanto riguarda la finanza pubblica, i dati di consuntivo per il 2024 hanno evidenziato un miglioramento sia del deficit nominale, sia del livello del PIL nominale, che però non si riflette pienamente nel rapporto *deficit*/PIL, che si attesta al 3,4 per cento. Più evidente è invece l'effetto sul rapporto debito/PIL, che scende al 134,9 per cento del PIL, con un miglioramento di quattro decimi rispetto alle stime precedenti. Osserva che questo punto di partenza più favorevole si riflette anche negli anni successivi: il *deficit* è previsto collocarsi intorno al 3 per cento già nel 2025, per poi continuare la sua riduzione, aprendo la strada all'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi. Anche per il debito pubblico si conferma la ripresa del percorso di riduzione dal 2027, quando verranno meno gli effetti di cassa dei crediti d'imposta legati ai *bonus* edilizi.

Come previsto dalla normativa europea, il Documento provvede innanzitutto a riallineare la crescita della spesa netta agli impegni assunti nel Piano strutturale di bilancio. Nello scenario tendenziale, il tasso di crescita della spesa si colloca sul valore obiettivo per il 2025, leggermente al di sopra nel 2026 e al di sotto del *target* nel 2027 e 2028. Contestualmente al rispetto dei valori programmati, il Governo prevede una rimodulazione delle principali poste di bilancio per sostenere le priorità della politica economica: al riguardo ricorda che attraverso la manovra si procederà a una ricomposizione del prelievo fiscale, riducendo il carico sui redditi da lavoro, e sarà assicurato un ulteriore rifinanziamento del fondo sanitario nazionale. Allo stesso tempo, verranno introdotte misure specifiche per dare continuità agli interventi già avviati e per incentivare gli investimenti delle imprese, così da sostenere la competitività del sistema produttivo.

Il DPFP illustra inoltre i progressi nelle riforme strutturali e negli investimenti, strettamente connessi al rispetto degli impegni assunti con il PNRR e con il capitolo aggiuntivo REPowerEU. In coerenza con le raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia dal Consiglio, il Governo conferma l'impegno nelle aree decisive per la crescita e la sostenibilità: la giustizia, la fiscalità, l'ambiente imprenditoriale, la pubblica amministrazione, i servizi per la prima infanzia, la razionalizzazione della spesa e delle imprese pubbliche. Il Documento evidenzia inoltre come la corretta attuazione di queste riforme sia condizione necessaria non solo per l'accesso alle risorse europee, ma anche per liberare il potenziale di crescita dell'economia nazionale.

Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la sostenibilità del debito pubblico, che continua a rappresentare una priorità in rapporto al nuovo quadro europeo. Il Documento espone analisi di sensitività e scenari alternativi, dai quali emerge che la graduale riduzione del rapporto debito/PIL, sostenuta dalla crescita, dal venir meno degli effetti dei crediti d'imposta edilizi e da un uso più efficiente delle risorse, è condizione essenziale per la stabilità macroeconomica e per l'equità intergenerazionale.

In questo quadro si inserisce anche la riflessione sull'aumento della spesa per la difesa in ambito UE e sulla necessità di modulare nel tempo tali oneri, salvaguardando al contempo il consolidamento fiscale. Per quanto riguarda le spese per la difesa, ricorda che, il 4 marzo 2025, la

Presidente della Commissione europea ha annunciato il Piano *ReARM Europe-Readiness 2030*, finalizzato a rafforzare le capacità difensive dell'Unione. Uno dei pilastri di tale iniziativa è costituito dal regolamento (UE) 2025/1106, per istituire lo strumento *Security Action for Europe (SAFE)*. Nel dettaglio, è prevista l'emissione di titoli di debito della UE sul mercato per reperire le risorse per finanziare gli Stati membri sotto forma di prestiti. L'importo massimo di prestiti complessivamente messo a disposizione dalla UE ammonterebbe a 150 miliardi di euro. Come evidenzia il Documento in esame, fa presente che l'Italia ha espresso l'interesse a fare ricorso allo strumento SAFE e, a tal proposito, la Presidenza del Consiglio, congiuntamente con i ministeri competenti, sta lavorando intensamente, in stretta collaborazione con il settore industriale nazionale, per presentare dei programmi che consentano un aumento della capacità produttiva, anche attraverso *partnership* strategiche con altri Paesi europei, e dell'occupazione nazionale, che si collochino alla frontiera della tecnologia e che – laddove possibile – possano avere applicazioni *dual use*, favorendone al contempo le esportazioni.

Evidenzia inoltre che il DPFP richiama il forte nesso tra le scelte nazionali e le priorità comuni dell'Unione. La politica di bilancio italiana rimane coerente con l'indirizzo europeo volto a garantire la transizione verde e digitale, a rafforzare la resilienza economica e sociale e ad accrescere la capacità di difesa comune. Le misure delineate dal Governo si inseriscono così in una strategia che concilia prudenza fiscale, sostegno a famiglie e imprese, promozione della competitività e investimenti, in linea con le indicazioni della Commissione europea e con il processo di riforma della *governance* economica attualmente in atto.

Sottolinea che, in questi mesi, l'azione del Governo si è concentrata sull'accelerazione dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR, nonché sulla preparazione degli impegni legati al Piano strutturale di bilancio di medio termine, che entreranno pienamente in vigore a partire dalla fine del 2025. La valutazione complessiva è positiva: i risultati conseguiti entro le scadenze e le azioni già avviate per raggiungere gli obiettivi futuri confermano l'efficacia dell'impegno intrapreso.

L'aggiornamento delle stime conferma l'impatto favorevole delle riforme e degli investimenti sulla crescita potenziale del Paese, con benefici già visibili sul piano economico. In particolare, si registrano progressi significativi nelle sei aree di *policy* prioritarie del Piano: dal miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario, con la riduzione dell'arretrato e la riorganizzazione del personale, alla riforma della tassazione, attraverso la razionalizzazione delle detrazioni e il potenziamento degli strumenti per l'adempimento fiscale.

Proseguono inoltre le misure per rafforzare l'ambiente imprenditoriale, anche grazie all'attuazione della legge sulla concorrenza, all'adozione della Strategia Nazionale per le Tecnologie Quantistiche e al Piano d'azione per l'*export*. Sul punto, ricorda peraltro che il 2 luglio 2025 la Commissione europea ha adottato la Strategia per un'Europea quantistica per posizionare l'UE come *leader* mondiale nel settore entro il 2030, promuovendo un ecosistema quantistico che aiuti le *start-up* a crescere.

In parallelo, ricorda che gli investimenti nel capitale umano e organizzativo della pubblica amministrazione stanno aumentando la capacità amministrativa, anche attraverso interventi per la mobilità del personale.

Nel settore delle politiche familiari rileva che è in fase avanzata l'elaborazione del nuovo Piano nazionale per la famiglia, con attenzione al *welfare* aziendale e ai servizi territoriali. In linea con la riforma del PNRR, è stato rafforzato il monitoraggio della spesa pubblica, con l'obiettivo di una programmazione più efficiente e sostenibile: sono stati raggiunti risparmi per 1,6 miliardi nel 2024 e avviate attività per il Piano di monitoraggio e valutazione della spesa. Contestualmente, è proseguita l'attività di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. In materia di politiche familiari, segnala la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia n. 4113/2022,

in materia di compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con il diritto dell'UE, in relazione alla quale il 26 settembre 2024 la Commissione europea ha presentato il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ulteriori ambiti di intervento hanno riguardato l'università, le politiche abitative, la transizione verde ed energetica – anche nel contesto del Piano Mattei – e il rafforzamento della sicurezza e della difesa, in coerenza con gli impegni europei e internazionali assunti.

In conclusione, segnala che il Documento programmatico di finanza pubblica 2025 si presenta come un atto di sintesi e coerenza con l'ordinamento europeo: disciplina dei conti pubblici e rispetto delle nuove regole sulla spesa netta, attuazione del PNRR e del REPowerEU, prosecuzione delle riforme strutturali e riduzione del debito. Tutti elementi che consentono all'Italia non solo di adempiere agli obblighi eurounitari, ma anche di rafforzare il proprio ruolo nel quadro delle politiche economiche e sociali dell'Unione Alla luce delle considerazioni svolte, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Piero DE LUCA (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprime preoccupazione in merito alle stime di crescita reale, sottolineando come la stessa sia stata oggetto di una revisione al ribasso di un decimo di punto percentuale rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione finanziaria, attestandosi allo 0,5 per cento nel 2025, allo 0,7 per cento nel 2026 e nel 2027 e allo 0,8 per cento nel 2028.

Evidenzia come la dinamica positiva del PIL sia da attribuire in larga parte agli effetti del PNRR; richiama, a tal proposito, uno studio di Confindustria che quantifica l'impatto del Piano in circa lo 0,8 per cento di crescita nel 2026. Segnala dunque che, in assenza del PNRR, il dato sulla crescita sarebbe da considerarsi negativo.

Manifesta, in continuità con quanto già manifestato al Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Foti, una forte preoccupazione per lo stato di attuazione del Piano. Fa presente che, a fronte di una spesa oggettivamente quadruplicata nei ritmi di avanzamento, permangono criticità significative.

Invita pertanto a richiedere al Ministro Foti di fornire i dati aggiornati sulla rimodulazione del Piano, come annunciata all'Assemblea, sottolineando che il documento attualmente depositato in Parlamento risulta incompleto e non tiene pienamente conto delle rimodulazioni dei programmi.

Osserva che diversi progetti risultano modificati, cancellati o ricollocati e ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il Governo è tenuto a un confronto costruttivo con il Parlamento sui progetti concreti nella loro versione definitiva.

Chiede quindi di programmare un'audizione del Ministro Foti presso la XIV Commissione, eventualmente in seduta congiunta con la V Commissione Bilancio, al fine di svolgere un approfondito confronto sulle tabelle e sullo stato di attuazione complessivo del Piano.

Poiché il PNRR risulta decisivo per la tenuta del quadro macroeconomico tendenziale, ribadisce l'esigenza che il Ministro riferisca, almeno in Commissione, quali progetti intenda confermare, nella fase di chiusura del Piano prevista entro il 2026. Evidenzia come i dati attualmente riportati nei documenti ufficiali non riflettano con precisione l'evoluzione effettiva del ciclo economico. Sollecita pertanto il Ministro Foti a fornire puntuali informazioni circa il progetto di modifica del PNRR attualmente oggetto di confronto con la Commissione europea.

Raffaele BRUNO (M5S), nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, si associa alle considerazioni svolte dal collega De Luca e afferma di sostenere la richiesta di sentire in audizione in Commissione il Ministro Foti.

Stefano CANDIANI (LEGA) esprime apprezzamento per il parere favorevole formulato dal relatore. Evidenzia la necessità di inquadrare correttamente il contesto in cui si sviluppano l'attuale quadro macroeconomico tendenziale, rilevando come, pur in contesto internazionale complesso e incerto, i conti pubblici italiani si mantengano in ordine, soprattutto se confrontati con quelli di altri grandi Paesi europei, quali Francia e Germania.

Sottolinea che le previsioni relative al rapporto *deficit*/PIL testimoniano l'esistenza di una traiettoria tendenziale di miglioramento dell'economia del Paese, che si traduce in una prospettiva concreta di sviluppo, a fronte della stagnazione che caratterizza altre economie europee.

Osserva come la previsione di un rapporto *deficit*/PIL in progressiva discesa e sotto il 3 per cento, fino a raggiungere il 2,6 per cento nel 2027 e il 2,3 per cento nel 2028, confermi l'efficacia della strategia adottata, attuata senza ricorrere a manovre « lacrime e sangue », né facendo affidamento su un PNRR considerato, a torto, risolutivo di ogni criticità strutturale.

Rileva che la vera sfida consiste nella gestione di un Piano ereditato e costruito, inizialmente, con evidenti fragilità strutturali e un'insufficiente attenzione alla crescita.

Giudica pertanto significativo il risultato sin qui ottenuto dal Governo, che riesce a coniugare l'attuazione del PNRR con la stabilità dei conti, in un contesto internazionale fortemente instabile. Esprime, quindi, un convinto plauso per l'impegno e la direzione intrapresa dall'Esecutivo.

Piero DE LUCA (PD-IDP) rileva come il PNRR sia stato inizialmente predisposto in collaborazione con la Lega e riscritto sostanzialmente durante il Governo Draghi. Precisa di non aver mai contestato la riduzione del rapporto *deficit*/PIL e debito/PIL, ma ribadisce come, in assenza del PNRR, il Paese si troverebbe in una condizione di recessione.

Rileva che il Ministro Foti ha annunciato l'ennesima modifica del Piano, fatto che suscita ulteriori interrogativi e necessita di un doveroso approfondimento in sede parlamentare.

Auspica pertanto che tutti i gruppi parlamentari vogliano sostenere la sua richiesta di audire il Governo e, in particolare, il Ministro, al fine di un confronto chiaro e trasparente sulle modifiche in corso al Piano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis.
COM(2025)418 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 24 settembre 2025.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatore*, formula una proposta di documento *(vedi allegato 4)*, di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche e che modifica i regolamenti (CE)

n. 1907/2006, (UE) n. 528/2012, (UE) n. 649/2012 e (UE) 2019/1021.
COM(2025) 386.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, Di Maggio, impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che la proposta di regolamento in esame, presentata dalla Commissione europea l'8 luglio 2025, intende ricondurre ad un unico atto normativo la disciplina dei compiti e dell'organizzazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (*European Chemicals Agency*, ECHA), assicurandone altresì un finanziamento razionale.

La *ratio* dell'intervento discende dal fatto che l'Agenzia, istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (cosiddetto regolamento REACH), e i suoi comitati si sono visti assegnare via via compiti e responsabilità supplementari ai sensi di altre normative dell'UE in materia di sostanze chimiche, sicurezza dei prodotti e politica ambientale.

Ciò ha comportato, secondo la Commissione europea, un notevole aumento del carico di lavoro dell'Agenzia, che svolge in effetti un compito particolarmente delicato e strategico nell'assicurare la coerenza della valutazione delle sostanze.

Preliminarmente segnala anche che la proposta in esame – unitamente alle proposte (anch'esse esaminate dalla nostra Commissione) che semplificano determinate prescrizioni e procedure per i prodotti chimici, cosmetici e fertilizzanti dell'UE – rientra nel cosiddetto « pacchetto *omnibus* di semplificazione sulle sostanze chimiche », anche noto come « VI pacchetto *omnibus* », che accompagna il piano d'azione della Commissione per l'industria chimica europea.

Sottolinea che non intende soffermarsi invece sull'importanza complessiva dell'industria chimica europea, rinviando alla relazione svolta per l'avvio dell'esame delle proposte di semplificazione per i prodotti chimici, cosmetici e fertilizzanti dell'UE e alla documentazione predisposta dal Servizio Rapporti con l'Unione europea.

Fatte queste premesse, passa agli aspetti più afferenti al contenuto della proposta in esame, rinviando anche in questo caso alla documentazione prodotta dal Servizio Rapporti con l'Unione europea per ulteriori approfondimenti.

Prima di illustrare i principali contenuti della proposta, sottolinea che la Commissione europea non ha – ancora una volta – ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto, non ritenendola necessaria alla luce delle valutazioni effettuate nel contesto della revisione di altre normative dell'UE che assegnano compiti all'Agenzia e sostenendo anche che vi è stata scarsa discrezionalità nella scelta politica per conseguire gli obiettivi di rafforzamento della *governance* dell'ECHA e di aumento della sua sostenibilità finanziaria.

Rileva anzi che le misure proposte non implicheranno né spese per le imprese né un impatto economico significativo a livello dell'UE e non avranno alcun impatto sociale o ambientale significativo. Avranno soltanto un impatto sulle esigenze dell'Agenzia in termini di risorse e capacità dei comitati scientifici.

Si tratta tuttavia di argomentazioni e valutazioni che andrebbero dimostrate appunto attraverso una valutazione di impatto, la cui assenza pregiudica fortemente la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti delle proposte e le eventuali opzioni regolative alternative.

Ritiene opportuno, nel corso dell'esame della proposta, valutare ancora più approfonditamente questa scelta della Commissione europea, anche acquisendo il giudizio del Governo. Ciò anche in considerazione del fatto che al momento non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012.

Passando quindi all'illustrazione delle principali misure presentate dalla Commissione europea, rileva, anzitutto, come si preveda un rafforzamento della capacità del Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del Comitato per l'analisi socioe-

conomica (SEAC) dell'ECHA, che forniscono indicazioni scientifiche e socioeconomiche a sostegno del processo decisionale normativo dell'UE in materia di sicurezza chimica. In particolare, gli Stati membri saranno obbligati a designare 2 membri per il RAC e 2 membri per il SEAC, con la possibilità di designare fino a 2 membri supplementari per ciascun comitato. Inoltre il RAC e il SEAC potranno: cooptare un maggior numero di membri, tenendo conto del carico di lavoro, del tipo di competenze necessarie e della disponibilità di risorse finanziarie; e anche avvalersi dei servizi di esperti nello svolgimento dei loro compiti, se tale sostegno è giustificato dal contesto scientifico e tecnico o dal livello di competenza richiesto.

In secondo luogo, si prevede la riassegnazione del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) dalla Commissione all'ECHA. Nella pratica, il CSSC si è occupato quasi esclusivamente degli ingredienti cosmetici e continuerà a farlo. Il CSSC gestito dall'ECHA non sarà competente per l'emissione di pareri scientifici sulla valutazione del rischio delle sostanze chimiche presenti in altri prodotti di consumo non alimentari, quali i prodotti per la casa, compresi detergenti, prodotti tessili o abbigliamento (per tali pareri la Commissione potrà incaricare il RAC). Non fornirà pareri neanche in merito ai rischi biologici, meccanici e fisici di prodotti di consumo non alimentari o servizi, quali tatuaggi, abbronzatura artificiale e altro.

In terzo luogo, viene riorganizzato il *forum* per lo scambio di informazioni sull'applicazione.

In quarto luogo, si prevede il rafforzamento della cooperazione con altre agenzie dell'UE, al fine di migliorare la coerenza dei pareri scientifici ed evitare potenziali divergenze tra i pareri scientifici delle agenzie dell'UE.

Quinto aspetto principale è il trasferimento al mandato dell'Agenzia dei compiti finora svolti dall'Agenzia stessa in virtù di accordi *ad hoc* con la Commissione europea. Si tratta dei compiti per attuare l'Osservatorio dell'UE per i nanomateriali (EUON), lo strumento di reperimento della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche (EUCLEF) e la formulazione di pareri da parte del comitato per la valutazione dei rischi sui limiti di esposizione professionale (OEL). Questi compiti sono diventati strutturali e diventeranno parte integrante del mandato dell'ECHA e saranno finanziati dal contributo dell'UE all'ECHA.

La sesta modifica riguarda la partecipazione dell'Agenzia ad attività di ricerca nel quadro dei programmi di ricerca dell'UE.

Settimo elemento principale è la collaborazione più stretta tra l'Agenzia e le autorità competenti operative negli Stati membri, di modo che i pareri scientifici e le valutazioni del RAC, del SEAC, del comitato degli Stati membri (MSC) e del comitato sui biocidi (BPC) siano basati sulle competenze scientifiche e tecniche quanto più ampie possibile esistenti nell'UE. Ricorda che gli Stati membri designeranno un maggior numero di membri in alcuni comitati ed eserciteranno una sorveglianza sull'Agenzia attraverso il consiglio di amministrazione in seno al quale sono rappresentati.

Infine, rileva che la proposta in esame introduce una maggiore sostenibilità finanziaria dell'Agenzia. Viene in particolare abolito l'obbligo di separazione dei bilanci affinché l'Agenzia riceva un contributo annuale unitario a carico del bilancio dell'UE.

La Commissione europea informa di aver ampiamente consultato i portatori di interessi, in particolare associazioni di imprese e imprese, organizzazioni non governative, autorità pubbliche e cittadini. In generale, è stato espresso un notevole sostegno nei confronti dell'iniziativa. Voglio però sottolineare che diversi portatori di interessi avevano richiesto alla Commissione di effettuare una valutazione d'impatto in fase di predisposizione della proposta.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, inteso ad assicurare il ravvicinamento delle disposizioni legisla-

tive, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in quanto gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello di Stati membri. I compiti assegnati all'Agenzia, per loro natura, possono essere svolti solo a livello di Unione. Osserva che notevole sarebbe inoltre il valore aggiunto che, secondo la Commissione europea, apporterà la proposta: l'adozione di un regolamento autonomo consentirà all'Agenzia di affrontare le sfide attuali e future, in considerazione dell'ampia gamma di compiti affidati o che stanno per esserle affidati attraverso varie proposte legislative (esistenti o in fase di preparazione).

Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che esso sia rispettato in quanto le misure contenute nella proposta non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi fissati per migliorare la *governance* dell'Agenzia e la sostenibilità del suo modello finanziario. Non vi sarebbero inoltre, come anticipato, impatti sociali, economici o ambientali negativi che superino l'effetto positivo delle misure proposte per la *governance* e la sostenibilità finanziaria dell'ECHA.

Ricorda quindi che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di Danimarca, Germania (Bundesrat), Lettonia, Lituania e Svezia. Nessuna di queste Assemblee ha segnalato di aver individuato, al momento, aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 12 novembre 2025 e pertanto la XIV Commissione dovrebbe concludere l'esame entro il 27 ottobre 2025. Segnala che sulla proposta sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2025.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 settembre scorso il relatore, Giordano, anche a nome dell'altro relatore, Candiani, aveva svolto la relazione introduttiva sul disegno di legge, ed era intervenuto il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti.

Avverte quindi che sul disegno di legge sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Difesa, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali, Agricoltura. È altresì pervenuto il parere del Comitato per la legislazione (favorevole con condizione e osservazioni), mentre la Commissione Bilancio si esprimerà la prossima settimana.

Il termine per la presentazione di emendamenti presso la Commissione è scaduto giovedì 2 ottobre scorso, alle ore 12. Al riguardo, comunica che sono state presentate 70 proposte emendative *(vedi allegato 5)*.

Ricorda al riguardo che il comma 4 dell'articolo 126-*ter* del Regolamento prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della

Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge europea e della legge di delegazione europea, come definite dalla legislazione vigente (in particolare all'articolo 30 della legge n. 234 del 2012) e che, qualora sorga questione, la decisione sia rimessa al Presidente della Camera.

Il medesimo articolo 126-*ter*, comma 4, del Regolamento dispone, inoltre, che gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possano essere ripresentati in Assemblea. Alla luce della lettera del 22 marzo 2000 del Presidente della Camera al Vicepresidente della XIV Commissione sono, in particolare, da considerare inammissibili per estraneità al contenuto proprio delle leggi europee e di delegazione europea gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti modifiche di vigenti discipline attuative di direttive (anche se si tratta di precedenti leggi europee o comunitarie) non incluse nel disegno di legge.

Fa presente che, alla luce dei predetti criteri sono inammissibili gli emendamenti Scerra 13.01 e Bagnai 13.04, in quanto, essendo formulati come disposizioni di immediata applicazione volte a novellare la normativa vigente anziché come norme di delega, sono estranei al contenuto proprio della legge di delegazione europea come definito all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

Fa altresì presente che è irricevibile l'emendamento Piccolotti 1.10, in quanto identico agli identici emendamenti Cafiero De Raho 1.1 e Piccolotti 1.2, presentati presso la II Commissione Giustizia e da questa respinti nella seduta del 1° ottobre 2025.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità e la constatazione di irricevibilità è fissato alle ore 16 della giornata odierna e la decisione su tali ricorsi sarà resa in una seduta che sarebbe convocata domani, al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Rammenta quindi che, secondo la prassi consolidata, gli emendamenti ammissibili presentati direttamente alla XIV Commissione saranno trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione dei pareri rispettiva competenza, che, nel caso di specie, dovranno essere espressi entro il 6 novembre prossimo.

I pareri espressi dalle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi. In particolare, la XIV Commissione potrà respingere gli emendamenti sui quali le Commissioni di settore si siano espresse favorevolmente o gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Inoltre la XIV Commissione non procederà alla votazione degli emendamenti sui quali le Commissioni di settore abbiano espresso parere contrario o non abbiano espresso alcun parere. Del pari, la XIV Commissione non procederà all'esame degli emendamenti trasmessi a più Commissioni di settore per l'acquisizione di pareri, nel caso in cui questi ultimi siano tra loro divergenti o comunque non conciliabili.

In caso di reiezione di emendamenti da parte delle Commissioni di settore nella fase dell'esame delle parti di competenza del disegno di legge, gli eventuali identici emendamenti successivamente ripresentati presso la XIV Commissione debbono considerarsi irricevibili e non possono, pertanto, essere trasmessi, per l'acquisizione dei pareri, alle medesime Commissioni che si erano già pronunciate in ordine ad essi.

Avverte, quindi, che la Commissione sarà chiamata a votare solo gli emendamenti sui quali le Commissioni competenti si saranno espresse favorevolmente.

Sotto il profilo dell'organizzazione dei lavori, ritiene che si potrà procedere alle votazioni degli emendamenti presumibilmente nella settimana del 10 novembre prossimo, alla luce della tempistica su cui ha convenuto l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 5 agosto scorso, comunque compatibilmente con la

programmazione stabilita dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 ottobre 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione Umberto Veronesi, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione) (COM(2025) 580 final) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati (COM(2025) 581 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Alleanza per un'Italia senza Tabacco, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione) (COM(2025) 580 final) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati (COM(2025) 581 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana di pneumologia/Italian respiratory society (SIP/IRS) e dell'Associazione italiana pneumologi ospedalieri/Italian thoracic society (AIPO-ITS/ETS), nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione) (COM(2025) 580 final) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati (COM(2025) 581 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati (AIRES) e di EuCER (The European Consumer Electronics Retail Council) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2574, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025 ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.05.

Audizione informale di rappresentanti di Egualia nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2574, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025 ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie. COM(2025) 526 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici. COM(2025) 531 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie (COM(2025) 526 final) e la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (COM(2025) 531 final);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta COM(2025)531;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame delle proposte;

tenuto altresì conto che il 24 settembre 2025 il Consiglio dell'UE ha approvato il proprio mandato negoziale sulla proposta COM(2025)526;

premesso che le proposte costituiscono, unitamente alla proposta di regolamento COM(2025)386, finalizzata a consolidare la *governance* e la sostenibilità finanziaria dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), il cosiddetto « pacchetto omnibus di semplificazione sulle sostanze chimiche », anche noto come « VI pacchetto omnibus », presentato dalla Commissione europea per semplificare la legislazione vigente;

ritenuto che, sebbene sia condivisibile l'obiettivo generale delle proposte di semplificare e snellire determinate prescrizioni e procedure ritenute particolarmente onerose dall'industria e dalle autorità, garantendo, nel contempo, lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, alcune misure contenute nella proposta COM(2025)531 potrebbero incidere negativamente sulla sicurezza dei prodotti chimici e sulla tutela della salute e andrebbero pertanto modificate nel corso del negoziato;

rilevata l'esigenza di difendere la posizione competitiva dell'industria chimica europea, fortemente minacciata dalle sfide globali e dalla concorrenza internazionale, anche in ragione della grande importanza che essa riveste per la fabbricazione di quasi tutti i prodotti manifatturieri;

osservato che nella fase preparatoria delle proposte la Commissione europea:

ha consultato i portatori di interessi, tra cui i rappresentanti dell'industria, i consumatori e i gruppi ambientalisti, gli operatori della giustizia e le autorità nazionali, che hanno in particolare eviden-

ziato l'esigenza di evitare l'adozione di norme che introducono costi sproporzionati per le imprese, nonché di proteggere consumatori e lavoratori;

ha effettuato una stima dei risparmi che le misure in materia di semplificazione potrebbero determinare per l'industria e per le autorità;

non ha tuttavia ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto completa, giustificando tale scelta con l'esigenza di presentare urgentemente un'iniziativa finalizzata ad affrontare i problemi individuati e a ridurre gli oneri amministrativi e i costi eccessivi per le imprese: tale motivazione non appare tuttavia condivisibile, in quanto sarebbe stato necessario, in coerenza con l'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, condurre un'analisi più accurata delle opzioni regolative e dei possibili impatti delle misure proposte;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fondano le proposte è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE;

considerate le proposte complessivamente conformi al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi fissati dai regolamenti da modificare non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello di Stati membri e presentano un evidente valore aggiunto rispetto all'azione nazionale;

considerate le proposte conformi al principio di proporzionalità per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di semplificazione ma non del tutto con riferimento alla tutela della salute: come già indicato, infatti, alcuni aspetti della proposta COM(2025)531, concernenti gli elementi da riportare nell'etichetta dei prodotti chimici, le indicazioni sul formato dell'etichetta, i termini per l'aggiornamento dell'etichetta con eventuali nuove informazioni sulla pericolosità delle sostanze e le indicazioni da fornire in caso di pubblicità di prodotti chimici pericolosi, potrebbero incidere negativamente sulla tutela della salute;

ritenuto necessario in particolare, con riferimento a tale ultimo profilo, che nel corso del negoziato sulla proposta COM(2025)531 si tenga conto dei seguenti aspetti, apportando le modifiche appropriate di seguito descritte:

la prospettata sostituzione del numero di telefono in etichetta con un « contatto digitale » appare problematica, poiché potrebbe limitare l'accesso rapido alle informazioni, soprattutto in situazioni di emergenza medica; inoltre, l'obbligo di garantire tempi di risposta adeguati risulterebbe difficilmente sostenibile per le piccole imprese, che potrebbero preferire mantenere il contatto telefonico: in ragione di ciò, non si sostituisca la lettera *a)* dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (cosiddetto « regolamento CLP ») nel senso proposto dalla Commissione europea ma nel modo seguente: « (a) nome, indirizzo e il numero di telefono e/o il contatto digitale dei fornitori; »; lo stesso ragionamento si adotti con riguardo alla prospettata modifica del punto 1.6 dell'allegato I del regolamento CLP;

per le medesime ragioni, l'articolo 25 del regolamento CLP, concernente le informazioni supplementari figuranti sull'etichetta, non sia sostituito dalla formulazione proposta dalla Commissione europea bensì nel modo seguente: « L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e/o il contatto digitale del fornitore della miscela. »;

in materia di aggiornamento delle informazioni riportate nell'etichetta, la proposta della Commissione europea di sostituire la formula « senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi », con la formula « senza indebito ritardo », crea incertezza normativa, perché elimina una scadenza certa per l'aggiornamento delle informazioni destinate agli utilizzatori a valle dei prodotti chimici, riducendo gli obblighi aziendali a scapito della tutela della salute: si mantenga pertanto, all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento CLP, la formula

« senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi », ragionando semmai su una eventuale estensione del termine, ad esempio a nove mesi;

in materia di disposizioni generali relative all'apposizione delle etichette, di cui all'articolo 31 del regolamento CLP, si raccomanda di inserire i requisiti di leggibilità, tra cui dimensione dei caratteri e contrasto, nel testo normativo, piuttosto che lasciarli a linee guida o a decisioni locali;

non si modifichi, come proposto dalla Commissione europea, la frase inclusa nella pubblicità al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa, di cui all'articolo 48 del regolamento CLP, bensì invitando a leggere l'etichetta anche prima dell'acquisto e non solo prima dell'uso: ciò per evitare, ad esempio, rischi per la salute delle persone con problemi di allergia o che non hanno la possibilità di proteggere sé stesse e/o altre persone vulnerabili;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. C. 2369 Governo.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2369, recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero, collegato alla manovra di finanza pubblica;

rilevato che l'articolo 3 del provvedimento apporta numerosi adeguamenti alla legge n. 470 del 1988 in materia di anagrafe e censimento degli italiani all'estero, prevedendo in particolare la facoltà dell'iscrizione all'AIRE per i cittadini che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali, per l'Unione europea o per organizzazioni della società civile, a condizione che conservino o stabiliscano il domicilio fiscale in Italia, in conformità anche al quadro regolamentare europeo in materia di protezione dei dati personali e trattamento delle informazioni;

considerato che il Capo II del disegno di legge reca disposizioni in materia di documenti di viaggio e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, modifica l'articolo 15 della legge n. 1185 del 1967, prevedendo che il passaporto debba riportare le caratteristiche somatiche del titolare e la sua fotografia, nonché la firma, e che il microprocessore (*chip*) contenga i dati anagrafici, ad eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea in materia di passaporti biometrici;

richiamato altresì l'articolo 5, che conferisce rango di norma primaria alla previsione, già vigente a livello regolamentare, secondo cui la carta d'identità costituisce titolo valido per l'espatrio salvo i casi di diniego o revoca del passaporto, e che tale disposizione si pone in linea con il regolamento (UE) 2019/1157 relativo ai requisiti di sicurezza e validità dei documenti di identità e dei titoli di soggiorno e con il regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS) in tema di identificazione elettronica e servizi fiduciari e che introduce altresì la possibilità, per i cittadini iscritti all'AIRE, di presentare domanda di rilascio della carta d'identità elettronica anche in Italia presso i rispettivi comuni di iscrizione AIRE, secondo modalità demandate a successivo provvedimento ministeriale;

rilevato pertanto che il disegno di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Documento programmatico di finanza pubblica 2025. DOC. CCXLIV, n. 1, e Allegati.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (DPFP) (Doc. CCXLIV, n. 1, e Allegati);

ricordato che il Documento in esame costituisce un nuovo strumento di riferimento della programmazione economica e di bilancio, sostituendo la precedente Nota di aggiornamento al DEF e adeguandosi alla cornice della riformata *governance* economica europea;

rilevato che il Documento rappresenta l'atto propedeutico alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2026-2028, da anticipare con il Documento programmatico di bilancio da trasmettere alla Commissione europea entro il 15 ottobre, e che esso si colloca pienamente nel quadro della riforma della *governance* economica europea, che pone al centro la dinamica della spesa primaria netta come indicatore di disciplina fiscale;

sottolineato che, come emerge dal DPFP, il tasso di crescita della spesa netta previsto dall'Italia si mantiene sostanzialmente conforme agli obiettivi raccomandati dal Consiglio, garantendo così la prospettiva di uscita dell'Italia dalla procedura per disavanzi eccessivi avviata nel 2024;

osservato che il quadro macroeconomico tendenziale, pur in un contesto internazionale incerto e segnato da tensioni geopolitiche, riflette per l'Italia una crescita reale prudenziale, stimata allo 0,7 per cento nel 2026 e nel 2027 e allo 0,8-0,9 per cento nel 2028, con un contributo positivo degli investimenti, sostenuti dal PNRR, e con un mercato del lavoro in progressivo miglioramento, caratterizzato da una riduzione del tasso di mancata partecipazione al lavoro, quale uno dei dodici indicatori di Benessere equo e sostenibile monitorati nell'Allegato al Documento;

preso atto che il disavanzo pubblico è atteso stabilizzarsi intorno al 3 per cento nel 2025 per poi ridursi progressivamente negli anni seguenti, in linea con la prospettiva di superamento della procedura per disavanzi eccessivi, mentre per il debito pubblico si conferma la ripresa del percorso di discesa a partire dal 2027, una volta esauriti gli effetti finanziari dei crediti di imposta edilizi;

considerato che, in coerenza con la normativa europea, si prevede una rimodulazione delle poste di bilancio per rafforzare le priorità della politica economica, tra cui la riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro, il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale e misure mirate a stimolare gli investimenti delle imprese e a sostenere la competitività del sistema produttivo;

valutato positivamente l'impegno del Governo nel proseguire con le riforme strutturali e gli investimenti connessi al PNRR e al capitolo *REPowerEU*, in settori chiave quali giustizia, fiscalità, pubblica amministrazione, servizi per l'infanzia, nonché nella razionalizzazione della spesa e nel rafforzamento dell'ambiente imprenditoriale, elementi essenziali per la crescita potenziale e per l'accesso alle risorse finanziarie europee;

osservato che il Documento, attraverso analisi di sensitività e scenari alternativi, ribadisce la sostenibilità di medio-lungo periodo del debito pubblico, il cui percorso di riduzione è considerato condizione imprescindibile per la stabilità ma-

croeconomica e l'equità intergenerazionale, anche in relazione ai maggiori oneri per la difesa comune europea;

sottolineato che l'impostazione della politica di bilancio italiana nel suo complesso, come delineata nel DPFP, si configura in linea con le priorità strategiche dell'Unione europea, orientandosi al perseguimento degli obiettivi di transizione verde e digitale, al rafforzamento della resilienza economica e sociale e al sostegno della competitività del sistema produttivo nazionale, nel rispetto del principio di sostenibilità delle finanze pubbliche e di equilibrio di bilancio nel medio termine;

valutata positivamente la circostanza che il Documento riflette l'impegno concreto di integrare le esigenze della nuova *governance* economica europea con le specificità del contesto nazionale, assicurando un approccio equilibrato tra consolidamento dei conti pubblici e stimolo alla crescita,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III *bis*. COM(2025) 418 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III *bis* (COM (2025)418)*;*

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento, che reca una valutazione complessivamente positiva sulle finalità generali perseguite dalla proposta, ritenuta altresì conforme all'interesse nazionale;

premesso che appare condivisibile l'obiettivo generale della proposta di rafforzare la tutela della salute dei lavoratori attraverso l'introduzione di valori limite di esposizione per alcune sostanze particolarmente pericolose;

considerato che:

in assenza di soglie stabilite a livello dell'UE per l'esposizione alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, gli Stati membri possono adottare valori limite nazionali anche molto diversi, con effetti sul rispetto dei requisiti minimi per la protezione della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da tali sostanze;

la previsione di valori limite uniformi a livello unionale, applicabili a tutte le imprese indipendentemente dalla loro ubicazione, contribuisce a garantire condizioni di concorrenza eque per l'industria;

tenuto altresì conto degli effetti positivi evidenziati nella dettagliata valutazione d'impatto della Commissione, non solo nell'ambito della salute pubblica, ma anche in termini di ricadute favorevoli sul mondo del lavoro, sul sistema produttivo, sulle autorità pubbliche, nonché in relazione alle transizioni verde e digitale, alla competitività dell'UE e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

preso atto che, nel corso dell'ampia consultazione dei portatori di interesse svolta dalla Commissione, sia le organizzazioni sindacali sia le associazioni datoriali, pur sostenendo l'iniziativa, hanno evidenziato la necessità di bilanciare la tutela della salute dei lavoratori con la sostenibilità economica e industriale dei relativi costi per le imprese dell'UE, anche attraverso il riconoscimento, alle PMI e ai settori coinvolti, di tempi necessari per l'adeguamento e di misure di supporto, quali sostegno finanziario e orientamenti;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 153, paragrafo 2, lettera *b)*, del TFUE, come riferito anche nella relazione del Governo;

considerata la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato anche nella relazione del Governo:

l'intervento si rende necessario per colmare le differenze tra gli Stati membri nei livelli di protezione della salute dei lavoratori e per favorire sia una semplificazione del quadro normativo sia condizioni di concorrenza nell'UE più eque per le imprese, ferma restando la possibilità degli Stati membri di adottare soglie più restrittive per una maggiore tutela;

sul piano del valore aggiunto, solo un'iniziativa a livello dell'UE consente una protezione minima uniforme, promuovendo al contempo l'equità tra imprese e abbattendo i costi legati alla definizione dei limiti;

considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto, come anche sostenuto nella relazione del Governo:

l'intervento si limita ad aggiornare gli allegati della direttiva 2004/37/CE sulla base delle più recenti evidenze scientifiche e tecniche, tenendo comunque conto della necessità di lasciare agli Stati membri un margine di flessibilità nella fase di recepimento e attuazione, soprattutto in relazione alla definizione di misure pratiche di prevenzione e sorveglianza sanitaria;

in ordine alla scelta dell'atto giuridico, la direttiva costituisce lo strumento appropriato per intervenire in materia, in quanto consente di adattare le misure alle specificità dei diversi sistemi nazionali di medicina del lavoro, di ispezione e di sorveglianza, salvaguardando nel contempo l'armonizzazione minima necessaria per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno;

ritenuto comunque opportuno valutare attentamente, nel corso dei negoziati interistituzionali, la portata degli effetti della proposta esaminata sulle imprese, in particolare le PMI, attive nei settori interessati, tenendo conto delle esigenze connesse all'adeguamento ai nuovi livelli previsti dalla direttiva;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 5

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. C. 2574 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'Allegato A, di cui al comma 1, sopprimere i numeri 1) e 15).

1.1. Cavandoli.

1. *All'Allegato A, di cui al comma 1, sopprimere il numero 1*).

1.2. De Monte, Battilocchio, Rossello.

All'Allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-*bis*) direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

1.3. Santillo, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Scerra, Bruno, Morfino.

1. *All'Allegato A, di cui al comma 1, sopprimere il numero 5*).

*** 1.5.** Battilocchio, De Monte, Rossello, Casasco.

*** 1.7.** Cavandoli.

All'allegato A, di cui al comma 1, sopprimere il numero 15).

**** 1.8.** Bagnai, Giglio Vigna.

**** 1.9.** De Monte, Battilocchio, Rossello.

All'Allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 15), aggiungere il seguente:

15-*bis*) direttiva 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (« azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica »).

1.10. Piccolotti, Dori.

(Irricevibile)

All'allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 16), aggiungere il seguente:

16-*bis*) regolamento (UE) n. 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.

1.11. Bagnai.

All'allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 16), aggiungere il seguente:

16-*bis*) direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione.

1.12. Bagnai, Giglio Vigna.

ART. 3.

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole*: tramite concorso pubblico *con le seguenti:* mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

3.1. Casu, De Luca.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) assicurare la massima diffusione e visibilità della sezione nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, garantendo un'adeguata informazione a consumatori e operatori economici sulle modalità di accesso e utilizzo della stessa;.

4.1. L'Abbate, Bruno, Cantone, Santillo, Scerra, Ilaria Fontana, Morfino.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) prevedere iniziative di informazione e formazione pubblica, rivolte a consumatori e operatori economici, finalizzate a facilitare l'accesso alla piattaforma *online* nazionale di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799 e a promuovere la cultura della riparazione;.

4.2. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere che la sostituzione di un bene nell'ambito di un intervento di riparazione possa avvenire anche mediante la fornitura di un bene ricondizionato, fermo restando il rispetto dei diritti del consumatore;.

4.3. L'Abbate, Santillo, Scerra, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino.

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) prevedere, nel rispetto della normativa europea e nazionale, la possibilità di impiego di parti di ricambio compatibili, anche di seconda mano o realizzate mediante tecniche di stampa 3D;.

4.4. L'Abbate, Santillo, Scerra, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino.

Al comma 1, lettera f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , in particolare specificando che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi a seguito di riparazione operata sul prodotto resta un onere a carico del produttore e dell'importatore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, e precisando inoltre che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2024/1799, la riparazione comporti il prolungamento di 12 mesi della garanzia;.

*** 4.5.** Peluffo.

*** 4.6.** Cavandoli.

*** 4.7.** De Monte, Squeri, Battilocchio, Rossello.

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

f-bis) sostenere percorsi di formazione, affiancamento e aggiornamento professionale, anche attraverso un programma mirato di incentivi di carattere finanziario e fiscale, volti all'acquisizione di competenze specifiche in materia di riparazioni, al fine di sviluppare abilità utili a conseguire la riduzione dell'uso delle risorse,

minori emissioni di gas serra e minor consumo di energia.

4.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Bruno, Cantone, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

f-bis) supportare, in collaborazione con le camere di commercio, le associazioni di categoria e le piccole e medie imprese nell'adozione, anche attraverso un programma mirato di incentivi di carattere finanziario e fiscale, delle misure necessarie a rispondere in modo più strutturato ed efficiente ai requisiti e agli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2024/1799.

4.9. Pavanelli, Ferrara, Bruno, Appendino, Cappelletti, Cantone, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

f-bis) promuovere periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori circa il diritto alla riparazione dei prodotti non più coperti da garanzia, sull'estensione della garanzia legale a seguito della riparazione medesima e sulla piattaforma online europea.

4.10. Pavanelli, Ferrara, Bruno, Cantone, Scerra, Appendino, Cappelletti.

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

f-bis) prevedere specifiche misure fiscali ed incentivi mirati volti a rendere accessibile e allettante la riparazione dei prodotti per produttori e consumatori.

4.11. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Bruno, Cantone, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione di prezzi ragionevoli di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1799 adottati dai fornitori di parti di ricambio.

*** 4.12.** Peluffo.

*** 4.13.** Cavandoli.

*** 4.14.** De Monte, Squeri, Battilocchio, Rossello.

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) prevedere che le parti di ricambio e gli strumenti di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1799 siano messi a disposizione dai fabbricanti e dagli operatori economici a prezzi equi e accessibili, al fine di favorire la riparazione dei beni;.

4.15. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Bruno, Cantone, Santillo, Scerra.

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) prevedere un regime di determinazione del prezzo ragionevole con riferimento ai pezzi di ricambio;.

4.16. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Bruno, Cantone, Scerra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019,

la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione, in conformità al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

b) esercitare, al fine di una corretta attuazione del principio europeo « chi inquina paga », l'opzione di cui al Considerando 3 della direttiva (UE) 2024/3019, che consente di ampliare lo spettro per l'applicazione dei sistemi nazionali di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/3019, adeguando l'elenco dei prodotti oggetto di responsabilità estesa del produttore, secondo un approccio che prenda in considerazione tutte le sostanze da cui derivano i microinquinanti presenti nelle acque reflue urbane;

c) istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, includendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;

d) istituire un'unica organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore senza scopo di lucro a livello nazionale, anche prendendo in considerazione organizzazioni già esistenti, definendone i requisiti a partire da quelli previsti dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/3019, in cui siano rappresentati tutti i portatori d'interesse e il cui controllo sia in carico ai produttori obbligati, i quali sono corresponsabili nella scelta dei criteri di determinazione dei costi;

e) limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019, destinando i contributi unicamente agli impianti che abbiano già ottemperato agli obblighi previsti dalla direttiva 91/271/CEE;

f) definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore concordato con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati e in consultazione con le autorità competenti. In particolare, tale sistema deve:

1) basarsi su un approccio fondato sul rischio, concentrando le risorse sulle sostanze che presentano un reale potenziale di inquinamento e garantendo efficacia delle misure e uso razionale delle risorse;

2) attribuire i costi in modo proporzionale al contributo del carico inquinante nelle acque reflue urbane e alla pericolosità dei microinquinanti definiti sulla base di criteri chiari ed esaustivi, in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, lettera *c)*, della direttiva (UE) 2024/3019;

3) tenere conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei medicinali;

4) prendere in considerazione esclusivamente i costi direttamente collegati al trattamento quaternario delle acque reflue urbane pianificati e realizzati dopo l'implementazione della direttiva (UE) 2024/3019 e le attività necessarie per esercitare la responsabilità estesa del produttore, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2024/3019;

5) correlare il livello delle tariffe della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti all'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/3019.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 5).

4.17. Squeri, De Monte, Battilocchio, Rossello, Casasco.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) definire un quadro di strumenti stabile, coordinato e finanziariamente sostenibile, anche mediante il riordino e la razionalizzazione degli incentivi esistenti, di durata almeno decennale, che assicuri prevedibilità normativa, superi frammentazioni e sovrapposizioni e garantisca la sostenibilità degli investimenti e l'affidamento di famiglie e operatori economici;

b) orientare gli interventi alla riduzione effettiva delle emissioni climalteranti, al risparmio di energia primaria fossile e alla promozione dell'autonomia energetica da fonti rinnovabili, con obiettivi e indicatori misurabili, quali energia risparmiata, emissioni evitate, miglioramento delle classi energetiche e costo pubblico per tonnellata di CO_2 evitata;

c) assicurare la proporzionalità tra costo pubblico e benefici ambientali mediante analisi costi-benefici e fissazione di soglie minime di efficacia per l'accesso agli incentivi;

d) modulare l'intensità dei benefici fiscali, dei contributi diretti e delle garanzie pubbliche in funzione della condizione economica, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e a chi versa in povertà energetica, minimizzando l'impatto finanziario sulle famiglie;

e) incentivare esclusivamente interventi conformi a *standard* di qualità tecnica e sostenibilità ambientale, prevedendo la qualificazione obbligatoria delle imprese e dei professionisti;

f) attribuire priorità agli edifici più energivori, agli edifici pubblici, all'edilizia sociale e ai condomini, con premialità per gli interventi collettivi e su tessuti edilizi e urbanistici più ampi;

g) favorire l'integrazione tra interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, anche attraverso premialità specifiche e requisiti di valutazione preventiva della sicurezza strutturale;

h) prevedere controlli tecnici pre e post intervento, responsabilità degli asseveratori e misure di contrasto alle frodi;

i) istituire un sistema informativo unico nazionale per la raccolta e la pubblicazione dei dati sugli interventi, con obbligo di valutazioni di impatto e di relazioni annuali al Parlamento, al fine di assicurare il monitoraggio della spesa e di evitare effetti distorsivi sui prezzi di beni e servizi.

4.01. Simiani, Braga, Peluffo, Pandolfo, De Luca, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Filippin, Madia, Prestipino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1275 finalizzate a riordinare e razionalizzare le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico delle strutture, al fine di realizzare gli investimenti necessari individuati nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione, dando stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi;

b) predisporre meccanismi di premialità, anche in termini di aliquote fiscali ridotte, per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico, di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM), in conformità a quanto previsto all'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1275;

c) al fine di garantire un'adeguata tutela per i soggetti vulnerabili, rendere flessibili le misure di sostegno in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, prevedendo che l'ammontare da portare in detrazione possa essere ripartito in un numero congruo di quote annuali, di importo variabile a seconda della capienza dell'imposta lorda, nonché introdurre per questi soggetti la possibilità di accedere a meccanismi di cessione o sconto per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle proprie abitazioni, garantendo il coordinamento con le disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima;

d) istituire un fondo nazionale di garanzia per la concessione di contributi diretti alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, anche al fine di coprire il consumo totale annuo di energia primaria dei nuovi edifici o di quelli ristrutturati, in conformità a quanto previsto all'articolo 11 della direttiva (UE) 2024/1275;

e) favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1275, anche in relazione agli scopi di cui all'articolo 14 della stessa direttiva, in materia di infrastrutture per la mobilità sostenibile, anche garantendo il coordinamento con le disposizioni della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;

f) prevedere l'istituzione di un campione rappresentativo di sportelli unici territoriali pilota, distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica, sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili nonché di infrastrutture di ricarica elettrica, secondo quanto previsto all'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1275;

g) rafforzare le attività di comunicazione sui temi dell'efficienza energetica e della riqualificazione energetica degli edifici al fine di migliorare la fruibilità e la trasparenza delle informazioni, anche attraverso l'organizzazione di iniziative mirate a favorire comportamenti energeticamente consapevoli e la predisposizione di linee guida per la definizione di metodologie educative condivise sul risparmio e l'efficienza energetica;

h) sostenere percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.

4.02. Santillo, Pavanelli, Morfino, L'Abbate, Ferrara, Sergio Costa, Scerra,

Bruno, Cantone, Cappelletti, Ilaria Fontana, Appendino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

1. Al fine di garantire il corretto adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) intervenire sull'articolo 64 del codice di procedura penale, prevedendo l'avvertimento espresso del diritto (e non della mera facoltà) di non rispondere prima che abbia inizio l'interrogatorio e del diritto di non autoincriminarsi e l'estensione di tali avvertimenti anche alle ipotesi di assunzione di informazioni sul luogo e nell'immediatezza del fatto, nonché in caso di dichiarazioni spontanee dell'indagato;

b) introdurre una disposizione generale nel codice di procedura penale che vieti espressamente di utilizzare, in qualsiasi stato e grado del processo, l'esercizio del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi come prova o indizio a carico dell'imputato, individuandone le modalità di applicazione;

c) prevedere mezzi di ricorso effettivi e autonomi che consentano agli indagati e imputati:

1) di dedurre come oggetto specifico di opposizione le ordinanze che dispongono misure di coercizione fisica nei confronti degli imputati, modificando il comma 5 dell'articolo 42-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel senso di prevedere che il provvedimento sia notificato all'interessato, il quale, a pena di decadenza, nel termine delle successive ventiquattro ore, possa proporre opposizione, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte, che decide con decreto senza formalità di procedura. Qualora l'opposizione riguardi un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4, del codice di procedura penale;

2) di ricorrere al Garante per la tutela dei dati personali per richiedere, in ossequio al contenuto dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/343 e al fine di garantire il rispetto del principio di presunzione di innocenza, l'emissione di un provvedimento di cessazione della diffusione dei contenuti relativi ad atti giudiziari pubblicati, anche in forma parziale, in violazione della normativa vigente, con particolare riferimento all'articolo 114 del codice di procedura penale.

4.03. Enrico Costa, De Monte.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia

dell'Unione europea (Grande Camera) del 4 ottobre 2024 (C-548/218/21))

1. Al fine di garantire il corretto adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Camera) del 4 ottobre 2024 (C-548/218/21), il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: adeguare le disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e del codice di procedura penale a quanto disposto dalla sentenza 2024 (C-548/218/21) riguardo all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 in tema di trattamento di categorie particolari di dati personali e in materia di acquisizione di dati di carattere personale prevedendo una disciplina che, riconoscendo alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati in generale:

a) definisca in modo sufficientemente preciso la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti;

b) garantisca il rispetto del principio di proporzionalità;

c) subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati, salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati e salvo che per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, nel contraddittorio tra le parti.

4.04. Enrico Costa, De Monte.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (« azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica »))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le iniziative giudiziarie strategiche contro la partecipazione pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui *social media* e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;

b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera *a),* la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;

c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera *a)* imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;

d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera *a).*

*** 4.05.** Cafiero De Raho, Ascari, Bruno, Cantone, D'Orso, Giuliano, Scerra.

*** 4.18.** De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) definire un piano strategico di potenziamento della dotazione organica e della formazione specialistica del personale ispettivo portuale, prioritariamente sui porti del Mezzogiorno riconosciuti come snodi strategici;

b) conseguire la certificazione del sistema di gestione della qualità delle attività operative di ispezione (ISO 9001 o *standard* equivalente) con una scadenza anticipata rispetto al 6 luglio 2032, per assicurare una rapida armonizzazione e un rafforzamento precoce delle attività di controllo;

c) adottare misure premianti quali la riduzione delle tariffe portuali o la priorità di attracco per gli operatori marittimi che dimostrino di superare gli *standard* minimi di sicurezza e ambientali, in linea con il nuovo parametro ambientale di « rischio nave »;

d) creare un sistema informativo pubblico che raccolga i dati di certificazione e controllo ambientale delle navi.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 6).

4.06. Traversi, Bruno, Cantone, Fede, Iaria, Scerra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento e del Consiglio, del 19 dicembre 2024 che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3237 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) elaborare linee guida normative nazionali per la gestione della sicurezza dei

veicoli a guida assistita e autonoma, con particolare attenzione alla responsabilità in caso di incidenti e alle procedure di accesso e gestione dei dati di bordo (*data logger*) necessari per l'accertamento delle infrazioni transfrontaliere;

b) adottare preventivamente la certificazione di piena interoperabilità del sistema nazionale con la piattaforma EUCARIS per tutte le nuove categorie di infrazioni introdotte dalla direttiva, garantendo scambi rapidi, affidabili e sicuri di dati;

c) prevedere meccanismi di ricorso giurisdizionale e amministrativo rapidi ed efficaci, garantendo che la notifica dell'infrazione non solo sia comprensibile, inclusa la lingua del documento di immatricolazione, ma anche definisca con chiarezza i diritti della difesa, impedendo l'esternalizzazione a soggetti privati di attività che violino la protezione dei dati personali.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 12).

4.07. Iaria, Bruno, Cantone, Fede, Scerra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025 relativo allo status di protezione del lupo (canis lupus) che modifica la direttiva 92/43/CEE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: apportare alla normativa vigente e, in particolare, al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, tutte le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4.08. Bruzzone, Montemagni, Bof, Cattoi, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani.

ART. 5.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la promozione e il rafforzamento della sicurezza e dell'innovazione tecnologica sui luoghi di lavoro.

5.1. Carotenuto, Barzotti, Bruno, Cantone, Scerra, Aiello, Tucci.

1. *Al comma 2, dopo la lettera* e), *aggiungere le seguenti:*

e-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, dell'articolo 11, paragrafo 7, dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera *c)*, e dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera *b)*, e dell'Allegato III, parte B, punto 1.7.1, del regolamento (UE) 2023/1230, la lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dalle medesime disposizioni;

e-ter) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione del presente articolo.

*** 5.2.** De Monte, Battilocchio, Rossello.

*** 5.3.** Mantovani.

*** 5.4.** Cavandoli.

ART. 6.

Al comma 2, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente*:

a-bis) prevedere che i fornitori di *rating* ESG attestino annualmente, mediante autocertificazione pubblica, la propria indipendenza da interferenze economiche e politiche, trasmettendola all'autorità nazionale competente;.

6.1. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

ART. 7.

Al comma 2, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) assicurare, nel rispetto del Protocollo di Montréal e del regolamento (UE) 2024/590, il divieto di produzione e di immissione sul mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche come sottoprodotto, garantendo il coordinamento con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, ai fini della loro progressiva eliminazione e sostituzione con gas refrigeranti naturali e a basso impatto climatico mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;.

7.1. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, Scerra.

ART. 8.

Al comma 2, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) prevedere che le eccezioni alla regola dell'accesso illimitato del pubblico alle informazioni ambientali in conformità alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, siano puntualmente motivate in ragione del caso specifico;.

8.1. Morfino, Bruno, L'Abbate, Santillo, Scerra, Cantone, Ilaria Fontana.

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole da:* , come la disciplina *fino a:* nel fascicolo di impresa *con le seguenti*: in materia di cambiamenti climatici, protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e in materia di gestione dei rifiuti, compresa la comunicazione di informazioni ai sensi delle direttive 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, razionalizzando tali comunicazioni qualora le informazioni o i dati siano già a disposizione dell'autorità competente

8.2. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole*: promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi *con le seguenti*: assicurando l'integrazione, l'inte-

roperabilità e la complementarietà dei sistemi informativi.

8.3. Scerra, Bruno, Cantone.

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

b-bis) garantire che i dati comunicati dai gestori di un'installazione soggetta agli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244 siano di alta qualità, in particolare per quanto attiene alla completezza, coerenza e credibilità degli stessi;

b-ter) armonizzare i metodi di quantificazione che i gestori devono utilizzare per ottenere i dati e per comunicare l'emissione di sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito delle acque reflue contenenti tali sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito di rifiuti e l'uso delle risorse, utilizzando le migliori informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1244;.

8.4. Morfino, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scerra.

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti:*

d-bis) facilitare l'accesso alle informazioni sull'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, al fine di contribuire alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento industriale in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1244;

d-ter) garantire la tempestiva attuazione della normativa europea finalizzata a rivedere l'elenco delle sostanze e delle soglie di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244, con particolare riferimento alla riduzione delle soglie di comunicazione per le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e altre sostanze pertinenti;.

8.5. Ilaria Fontana, Bruno, Cantone, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scerra.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, lettera a), *sostituire le parole:* euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2028.

8.6. Santillo, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Scerra.

ART. 9.

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* sanzioni stesse, *aggiungere le seguenti:* e alle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente,.

9.1. Morfino, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scerra, Bruno.

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) garantire adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi degli articoli 60, 61 e 62 del regolamento (UE) 2024/1157, al fine di prevenire in maniera efficace le spedizioni illegali, nonché prevedere che il trasporto della sostanza o dell'oggetto o la spedizione dei rifiuti sia considerata spedizione illegale in caso di prove rese oltre il termine richiesto dalle autorità coinvolte nell'ispezione o insufficienti per giungere a una conclusione;.

9.2. Ilaria Fontana, Bruno, Cantone, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scerra.

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) prevedere l'istituzione di una cabina di regia a livello nazionale, composta sia da attori del settore che da esperti delle istituzioni, con funzioni di monitorag-

gio e di informazione sull'attuazione del regolamento nonché per l'individuazione di soluzioni fattibili e di facile applicazione su eventuali problematiche emerse dall'applicazione del regolamento medesimo;.

9.3. Montemagni, Bof, Zinzi, Pizzimenti, Stefani.

ART. 10.

Al comma 2, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

d-bis) nel definire forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e le altre autorità di vigilanza di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, stabilire l'adozione di protocolli operativi inter-agenzia vincolanti per la gestione delle vulnerabilità e la vigilanza del mercato, garantendo l'unitarietà dei processi decisionali, in coerenza con i principi di salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali e di trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;.

10.1. Iaria, Scerra, Bruno, Cantone, Fede.

Al comma 2, lettera f)*, sostituire il numero 4) con il seguente:*

4) prevedendo che gli introiti derivanti dal sistema sanzionatorio di cui alla presente lettera siano integralmente destinati all'incremento della dotazione finanziaria e del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per finanziare il reclutamento e la formazione specialistica del personale addetto alle nuove funzioni di vigilanza e di polo informatico nazionale;.

10.2. Iaria, Bruno, Cantone, Fede, Scerra.

Al comma 2, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

g-bis) prevedere misure fiscali e incentivi mirati per le piccole e medie imprese (PMI) e le *start-up* situate nel territorio nazionale che investono nell'adeguamento al regolamento (UE) 2024/2847 relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che sviluppano soluzioni di cybersicurezza certificate a livello europeo, al fine di potenziare la filiera nazionale e ridurre la dipendenza tecnologica da Paesi extra-UE.

10.3. Fede, Scerra, Bruno, Cantone, Iaria.

ART. 11.

Al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) stabilire procedure semplificate e accelerate per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di rendere rapidamente operativa la certificazione dei servizi di sicurezza gestiti e supportare la riserva dell'Unione europea per la cybersicurezza.

11.1. Iaria, Bruno, Cantone, Fede, Scerra.

ART. 13.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b) *dopo la parola:* (ENEA) *aggiungere le seguenti:* e della società RSE – Ricerca sul Sistema Energetico;

b) *dopo la lettera* f) *aggiungere le seguenti:*

f-bis) garantire il rispetto delle tempistiche autorizzative previste dal regolamento e, in caso di ritardo, prevedere l'attivazione di una procedura di emergenza della durata massima di due mesi;

f-ter) prevedere misure di coordinamento strutturale tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire che tutti i meccanismi

di sostegno alla domanda di tecnologie a zero emissioni nette siano armonizzati.

*** 13.1.** Peluffo.

*** 13.2.** Giovine.

Al comma 2, lettera b)*, dopo la parola:* (ENEA) *aggiungere le seguenti:* e della società RSE – Ricerca sul Sistema Energetico.

13.3. Cantone, Scerra, Pavanelli, Bruno.

Al comma 2, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , assicurando il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020;.

13.4. Morfino, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scerra, Bruno.

Al comma 2, lettera f)*, sostituire le parole*: tramite concorso pubblico *con le seguenti:* mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

13.5. Casu, De Luca.

Al comma 2, dopo la lettera f)*, aggiungere, la seguente:*

f-bis) prevedere misure di coordinamento strutturale tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire che tutti i meccanismi di sostegno alla domanda di tecnologie a zero emissioni nette siano armonizzati;.

13.6. Bruno, Cantone, Scerra, Pavanelli.

Al comma 2, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

f-bis) prevedere la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di includere nelle procedure di appalto prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale supplementari rispetto alle prescrizioni minime obbligatorie di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1735 o ulteriori criteri di aggiudicazione, ponendo particolare attenzione per le micro, piccole e medie imprese (PMI), nel rispetto della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

13.7. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Scerra, Bruno, Cantone.

Al comma 2, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

f-bis) prevedere il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche mediante assunzioni di personale e strumenti adeguati, al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste dal regolamento (UE) 2024/1735.

13.8. L'Abbate, Morfino, Santillo, Scerra, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana.

Al comma 2, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

f-bis) garantire il rispetto delle tempistiche autorizzative previste dal regolamento (UE) 2024/1735 e, in caso di ritardo, prevedere l'attivazione di una procedura di

emergenza della durata massima di due mesi.

13.9. Scerra, Bruno, Cantone, Pavanelli.

Al comma 2, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

f-bis) favorire la diffusione e l'adozione delle tecnologie a zero emissioni nette sul mercato nazionale, anche attraverso strumenti di incentivazione, in coerenza con la normativa europea.

13.11. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Al comma 2, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

f-bis) istituire regimi di sostegno in favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori, e in particolare delle famiglie e dei consumatori vulnerabili a reddito basso e medio-basso, al fine di incentivare l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1735.

13.12. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)

1. All'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nella nota illustrativa di cui al presente comma, il Governo dà altresì conto dell'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente in termini di valutazione dei potenziali impatti territoriali differenziati e dei potenziali danni alla coesione, secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione »;

b) al comma 4, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* l'impatto del progetto, dal punto di vista dei potenziali danni alla coesione secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione. »

13.01. Scerra, Bruno, Cantone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Delega al Governo per la modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, nella nota illustrativa della valutazione dei progetti di atti dell'Unione europea, degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e delle loro modificazioni, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'indicazione dell'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente in termini di valutazione dei potenziali impatti territoriali differenziati e dei potenziali danni alla coesione, secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione;

b) prevedere, nell'elaborazione della relazione di cui all'articolo 6, comma 4, l'indicazione dell'impatto del progetto dal

punto di vista dei potenziali danni alla coesione, secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione.

13.03. Scerra, Bruno, Cantone.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi)

1. Al fine di armonizzare la disciplina nazionale alla normativa europea, anche in considerazione del recepimento da parte dell'ordinamento nazionale della direttiva UE 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE), al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera *d-ter)*, è aggiunta la seguente:

« *d-quater*) i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 della medesima disposizione. »;

b) all'articolo 51, comma 8-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi. ».

2. All'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il comma 5 è abrogato.

13.04. Bagnai.

(Inammissibile)